

Sent. n. 6/2025 pubbl. il 26/02/2025

Rep. n. 7/2025 del 26/02/2025

W. 2/2025 liq. Gnt.

A P 26 FEB. 2025

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa ~~Aldiana~~ Cavaletti



Repubblica Italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Presidente Luigi Cirillo
Giudice Riccardo Ionta, Giudice Simona D'Ottavi

Sentenza ex art. 270 CCII
pronunciata in nome del popolo italiano
procedimento r.g. n. 51/2024 p.u.

[Redacted]

Avv. Valeria O.C.C. Dante Scardecchia
debitore

Le conclusioni delle parti

I ricorrenti, in qualità di debitori, domandano l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni.

Il procedimento

I. Il ricorrente-debitore e l'oggetto della domanda ex art. 268 CCII

1. I debitori hanno presentato ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni.

1.1 [Redacted] in proprio.

1.2 [Redacted] nella sua qualità di titolare legale rappresentante della [Redacted] di [Redacted], impresa corrente in Via [Redacted] operante nel commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni.

1.3 [Redacted] in proprio.

1.4 Il [Redacted] quale piccolo imprenditore operante in Via [Redacted] h. 20 operante nel commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni.

1bis. I ricorrenti hanno presentato domanda a norma dell'art. 66 CCII: sono membri della stessa famiglia e conviventi.



2. I debitori allegano sia di essere persona fisica esercente attività d'impresa, sia persona fisica non esercente attività d'impresa (i debiti hanno diversa origine).

II. Competenza ex art. 27.2 CCII

2. Il Tribunale di Ascoli Piceno risulta competente in quanto il debitore ha nel circondario il centro degli interessi principali

- in ragione della sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- in ragione della residenza o il domicilio;

III. Verifica formale del ricorso

1. Il ricorso presenta i requisiti ex art. 40.2 CCII
2. Il debitore ha presentato il ricorso personalmente con l'assistenza dell'OCC/con il patrocinio del difensore
3. La domanda di accesso è approvata e sottoscritta ex art. 120 bis CCII

IV. Verifica della documentazione allegata al ricorso ex art. 269.2 ed ex art. 39 CCII

1. Al ricorso è allegata la relazione, redatta dall'OCC e la documentazione. E' utile precisare che il Tribunale ha richiesto dei chiarimenti e delle integrazioni.

IV. Bis Verifica della distinzione di masse attive e passive ex art. 66.3 CCII

Le masse attive e passive dei membri risultano distinte.

Le ragioni di fatto e di diritto

I. Accertamento della legittimazione attiva

1. E' accertato - sulla base della documentazione prodotta nel ricorso, dalla relazione dell'O.C.C - che il ricorrente è debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza seppur l'esposizione debitoria ha origine nelle attività imprenditoriali svolte.
2. I debitori sono persone fisiche.
3. I debitori sono consumatori e professionisti.

II. Accertamento della situazione di sovraindebitamento

1. E' accertato- sulla base della documentazione prodotta nel ricorso, dalla relazione dell'O.C.C - lo stato di sovraindebitamento ex art. 2.1.c) CCII come dimostra il rapporto



di sproporzione tra la situazione debitoria e quella patrimoniale e reddituale con riferimento alla situazione complessiva familiare.

2. La situazione debitoria è così difatti composta.

debiti per € 641.435,56.

creditore ipotecario: BNL € 201.323,19 mutuo ipotecario cointestato con

per l'acquisto dell'immobile di

-creditori privilegiati:

Agenzia Riscossione per € 201.488,83 (di cui € 79.328,50 INPS), Regione Marche per €

- **creditore chirografario:** Windtre Spa per acquisti merce € 26.072,00; FG Gallerie Commerciali Spa residuo locazione commerciale € 5.543,00; Ferri Anna Maria per residuo locazione commerciale € 1.100,00; NWG Energia per fornitura energia elettrica € 549,16; Vigile Picena per servizio vigilanza € 585,60; Telecustodia per servizio vigilanza € 257,91.

debiti per € 249.786,71 (di cui il maggiore, quello ipotecario al 50% con il coniuge)

- **creditore ipotecario:** BNL € 201.323,19 mutuo ipotecario cointestato con

- **creditori privilegiati:** Agenzia Riscossione per € 6.197,57; Regione Marche per bolli auto non pagati dal 2019 e riguardanti l'autoveicolo con targa FG181NB per complessivi € 2.068,31; Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte per prestito € 11.381; creditore chirografario: Opel Finance Spa per residuo finanziamento acquisto auto € 5.965,00.

3. La situazione patrimoniale e reddituale è così composta.



[redacted]
[redacted] come risulta dalla perizia del Dr. Carlo Cantalamessa al 31/12/2023 è in perdita ed ha dei costi annuali di circa € 23.880,00 a fronte di ricavi insufficienti;

[redacted]

A seguito di richiesta di specifici chiarimenti, l'OCC ha precisato che l'unica voce effettivamente attiva è quella relativa al valore ricavabile dell'immobile.

[redacted]

- Fatture Cavaliere al Maggio 2024 e previsione entrate a fine anno € 33.023,82
- Corrispettivi Cavaliere € 13.826,00

[redacted]

A seguito di richiesta di specifici chiarimenti, l'OCC ha precisato le prime due voci di fatto escludendole.

III. Accertamento in merito all'attivo acquisibile da distribuire ai creditori (art. 268.3 CCII)

1. La liquidazione controllata

1. La liquidazione controllata rientra tra le procedure concorsuali, a carattere universale, di natura liquidatoria.

1.1 La stessa non è una procedura *propedeutica* per l'esdebitazione della *persona fisica* e non è a questa esclusivamente finalizzata come del resto dimostra la strutturazione dell'art. 283 CCII in tema di esdebitazione della persona fisica incapiente.

Il primo assunto è stato espressamente superato dall'attuale formulazione dell'art. 268.3 CCII che tuttavia ha solo enucleato, nella disposizione, quanto insito nella natura concorsuale della procedura.

1.2 La liquidazione controllata, appare utile precisare, non si risolve neppure in una procedura meramente esecutiva essendo caratterizzata dalla generalità, universalità,



officiosità, da una specifica strutturazione procedimentale e soggettiva funzionale al concorso e da uno specifico atteggiarsi del vincolo di destinazione dell'intero patrimonio del debitore.

1.3 La natura concorsuale della procedura attecchia la stessa a strumento di regolamentazione e composizione coattiva dei rapporti creditizi, dei rapporti fra debitore e l'insieme dei creditori, in chiave attuativa della responsabilità patrimoniale. La *par condicio creditorum*, principio generale delle procedure concorsuali, determina anche nella liquidazione controllata la circostanza che – salve le cause di prelazione e le eccezioni stabilite dalla legge – i creditori debbano esser soddisfatti in proporzione eguale e che in altrettanta proporzione gli stessi debbano subire, a *vantaggio della concorsualità*, la compressione dei propri diritti. La funzione della procedura - slegata da prospettive di collegamento finalistico necessario con l'esdebitazione, quantomeno nell'ipotesi del debitore-persona fisica, e con l'interesse pubblico che accede alle procedure concorsuali dedicate alle realtà economiche consistenti - è quindi quella propria delle procedure concorsuali in generale: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della *par condicio creditorum*, degli interessi patrimoniali creditori.

2. L'interpretazione dell'art. 268.3 CCII, ultimo periodo

2. La regola dell'art. 268.3 CCII, ultimo periodo, "si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata" se è accertato "che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori" deve esser interpretata nel senso che la liquidazione controllata - se la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore *persona fisica* - può essere aperta al sussistere di tre condizioni: attivo acquisibile e distribuibile; *pluralità* di creditori; possibilità di *distribuire* il primo ai secondi.

2.1 L'attivo da acquisire e da *distribuire* ai creditori è il frutto della liquidazione dell'universalità dei beni del debitore - compresi anche quelli che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione (art. 272.3bis CCII), fermo restando il limite dei tre anni della procedura ex art. 272.3 CCII - con esclusione di quanto indicato dall'art. 268.4 CCII. L'art. 223 CCII indica al riguardo che la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme mentre massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

L'assenza di beni liquidabili, e quindi di attivo da distribuire, rende inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della *par condicio creditorum*, degli interessi patrimoniali creditori.

Se la procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire (art. 272.3 bis CCII) a fortiori non deve esser aperta anche



in ragione della circostanza che la sola apertura determina un costo per i creditori (anche nel solo compenso prededucibile dell'OCC) e quindi un loro sacrificio non compensato dal vantaggio concorsuale.

2.2 Il requisito della pluralità di creditori concorsuali, quindi anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione, è espresso nella lettera della norma e nel senso stesso dell'utilità della procedura concorsuale.

La presenza di un solo creditori rende non solo inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione ma anche la stessa dannosa per l'unico creditore: questi subisce esclusivamente il costo-svantaggio della procedura - a partire dal credito prededucibile dell'OCC - senza alcun nesso funzionale con la concorsualità.

2.3 Il requisito della possibilità di distribuire l'attivo alla pluralità dei creditori è anch'esso espresso nella lettera della norma e nel senso stesso della funzione concorsuale.

2.3.1 Nel requisito indicato, a ben vedere, si sintetizzano i primi due citati, posto che non vi possibilità di distribuire l'attivo tra i creditori se non vi è attivo e non vi sono creditori.

2.3.2 Il requisito, tuttavia, si presta ad assumere una specifica autonomia nell'ipotesi in cui vi è attivo da acquisire - poiché c'è un bene o più beni liquidabili - e una pluralità di creditori.

Al fine di rispettare la natura e la funzione della procedura può affermarsi che la possibilità di *acquisire attivo da distribuire ai creditori* debba intendersi anche nel senso che la procedura può esser aperta, accertata la presenza di beni liquidabili e di più creditori, quando l'attivo acquisibile è *effettivamente* distribuibile, con valutazione *ex ante*, a più di un creditore. In tale quadro acquisisce senso e rilievo l'attività dell'OCC - figura non presente nella liquidazione giudiziale e che anticipa la valutazione giudiziale - il quale deve attestare, e prima verificare, che vi sia una possibilità di distribuzione e, in tal senso, una effettiva funzionalità della procedura.

E' utile evidenziare come debba tenersi in considerazione, nella valutazione *ex ante*, anche dei limiti ex art. 268.4 CCII con specifico riferimento ai *crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*. In particolare, deve tenersi conto dell'indicazione fornita dallo stesso debitore, seppur non vincolante, il quale è chiamato al rispetto dei doveri ex art. 4 CCII tra i quali si evidenzia il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza e quello di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate.

La liquidazione controllata della persona fisica, per detto elemento, si distacca così, per previsione normativa, dalla liquidazione giudiziale il cui sistema, destinato a profili di maggior consistenza economica (e quindi, presuntivamente, ad ipotesi con più creditori in gioco), presenta uno specifico rilievo degli interessi pubblici che giustifica l'apertura della procedura, con possibile sacrificio dei creditori, anche senza possibilità di distribuzione.



Il requisito, nel senso appena indicato non si configura quando l'apertura procedura soddisfa esclusivamente, con valutazione *ex ante*, il credito prededucibile dell'OCC. In tal ipotesi, pur in presenza di attivo e di più creditori, la funzione della liquidazione controllata sarebbe addirittura distorta: l'apertura sarebbe non solo deteriore alle ragioni dei creditori ma finalizzata alla soddisfazione di un credito divenuto prededucibile proprio in ragione dell'apertura stessa.

Il requisito non può ritenersi configurato neppure nell'ipotesi in cui la procedura soddisfa, con valutazione *ex ante*, un solo creditore concorsuale. La funzione della liquidazione controllata sarebbe anche in tal caso degradata posto che la procedura si rilevarebbe idonea esclusivamente a diminuire il perimetro di soddisfacimento del creditore, in ragione dei costi della procedura stessa, senza alcun vantaggio per il concorso dei creditori.

3. L'accertamento delle condizioni ex art. 268.3 CCII ultimo periodo

3.1 E' accertato che sussiste attivo acquisibile alla procedura

I. La composizione dell'attivo acquisibile è così delineato:

[]

1. Il valore derivante dalla liquidazione dell'appartamento sito in []
Piceno (1/2 di 131.273,00 euro);

2. L'OCC ha indicato, dopo i chiarimenti, che non vi sono beni da acquisire nel triennio.

[]

1. Il valore derivante dalla liquidazione dell'appartamento sito in []
Piceno (1/2 di 131.273,00 euro);

2. Gli introiti derivanti dall'attività professionale e stimati in 55.169 euro annui lordi (4.597,00 mensili), somma da non considerarsi "piena" visto che l'OCC ha indicato la stessa al lordo. A seguito di richiesta di integrazione, posto che l'OCC ha indicato la somma al lordo e non al netto del necessario carico fiscale (il carico contributivo non è stato indicato nemmeno dopo la richiesta di precisazioni), gli introiti derivanti dall'attività professionale sono stati stimati in 38.175,32 euro.

3. Il valore derivante dalla liquidazione dell'appartamento Villaggio Eucalyptus in Simeri Crichi proprietà 8% valore quota € 9.545,00.

4. L'OCC prevede l'esclusione dall'attivo acquisibile sia della somma di 24.120 euro annue destinate al mantenimento familiare, sia dell'autovettura usata per raggiungere il luogo di cura della persona.

II. L'OCC indica come costi della procedura la somma di oltre 27 mila euro di cui ben oltre 21 mila euro per il proprio compenso.



3.2 E' accertato che sussiste una pluralità di creditori (anteriori alla procedura)

La circostanza è provata dall'elenco depositato dei creditori e della dichiarata verifica effettuata dall'OCC.

3.3 E' accertato che l'attivo acquisibile è effettivamente distribuibile, con valutazione ex ante, a più di un creditore

3.3.1 Una lettura adeguata della relazione dell'OCC – che per plurimi versi appare imprecisa - evidenzia come l'attivo distribuibile ai creditori, diversi dell'OCC e dagli advisors e dalla soddisfazione dei costi della procedura sia pari alla seguente somma:

[REDACTED]

la somma di 65.636,5 euro

[REDACTED]

la somma di 65.636,5 euro, la somma di 114.525,96 euro (38.175,32 euro per tre anni), la somma di 9.545,00 euro per un totale di 189.707,46 euro.

3.3.2 La somma totale prevista è quindi di 255.343,96. Da detta somma, quale attivo effettivamente distribuibile, deve esser esclusa la somma prevista come mantenimento per il nucleo familiare e pari a 72.360 euro.

3.3.3 L'attivo effettivamente distribuibile ai creditori è pari a 182.983,96 euro.

3.3.4 L'effettiva possibilità di distribuire le somme a più creditori, non ravvisabile per la posizione di [REDACTED] si ravvisa per la posizione di [REDACTED] In tal senso deve rilevarsi come l'art. 66.1 ultimo periodo può interpretarsi nel senso che *se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo* la liquidazione controllata può esser aperta.

IV Assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV

1. Non risulta agli atti la pendenza di domande

V. Valutazione sintetica in merito alle cause dell'indebitamento e alla diligenza nell'assumere le obbligazioni (condizioni per l'esdebitazione)

1. Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento. L'art. 282.1 CCII prevede ad oggi che *Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura...*



2. Resta fermo, tuttavia, che l'art. 269 CCII, nella nuova formulazione, richiede all'OCC di specificare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Salvo ritenere la palese inutilità della norma da ultimo citata, la stessa indica la necessità di un vaglio del Tribunale non sulle condizioni per la esdebitazione ma delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore in ragione del futuro giudizio sulle condizioni della esdebitazione (con particolare riguardo alla condizione di non aver determinato *la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*).

3. Al riguardo deve evidenziarsi come dalla documentazione emerga una situazione critica, in termini di grave colpa, per la posizione di [REDACTED] L'elevato indebitamento dello stesso nei confronti degli enti pubblici, dei lavoratori, dei fornitori rende evidente come la relativa attività economica fosse da tempo non in grado di essere sul mercato e che sia rimasta in esso solo attraverso gli inadempimenti citati.

VII. Provvedimenti ex art. 270.2.e)

Rilevato che l'appartamento in [REDACTED] risulta l'unica abitazione del nucleo familiare e che l'Auto Opel Insignia targata [REDACTED] risulta l'unica vettura in uso allo stesso, e in particolare a [REDACTED] che utilizza la stessa per le cure, autorizza i debitori all'utilizzo fino a quando non sarà necessario liberare i beni in ragione della vendita.

VIII. Rapporti con le procedure esecutive

1. In relazione al rapporto tra liquidazione controllata e procedura esecutiva deve rilevarsi come l'art. 270.5 CCII richiami l'art. 150 CCII secondo cui *Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.*

2. Al riguardo occorre precisare, come rilevato dalla dottrina, che l'applicazione dell'art. 150 CCII determina, per mezzo del rinvio ex art. 275 CCII, l'applicabilità alla liquidazione controllata dell'art. 216.10 c.c. per il quale *Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.* E' ribadita la facoltà per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012 ed è chiarito che il mancato



subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario (Cassazione n. 22914/2024) la improseguibilità della procedura esecutiva.

3. L'improcedibilità della procedura esecutiva non è quindi automatica.

4. La possibilità del subentro non è un atto rimesso alla mera discrezionalità del liquidatore - il quale deve proseguire tutte quelle attività *utili al miglior soddisfacimento dei creditori* (art. 274 CCII) - e questi sarà legittimato a non subentrare nella procedura, previa informativa motivata al giudice delegato (ovvero previa indicazione nel programma di liquidazione), solo nel caso in cui ritenga maggiormente profittevole per i *creditori* che la liquidazione del bene oggetto di detta esecuzione avvenga nel corso della procedura di sovraindebitamento (e non in quella esecutiva già in corso).

IX. Crediti degli advisor

L'art. 6 CCII limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC, la previsione della prededucazione dev'essere, necessariamente, eliminata.

Allo stesso tempo si ritiene che i crediti degli advisor godano unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 perché non possono ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata (in tale senso Trib. Pordenone, sent. n. 35 del 30 ottobre 2023; Trib. Genova, sent. n. 143 del 10 novembre 2023; Trib. Torino, sent. 3 agosto 2023; contra: Trib. Pavia, 9 settembre 2022, Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023).

X Nomina del liquidatore

In considerazione della circostanza per cui la procedura è stata connotata da plurime richieste di integrazione può essere nominato quale liquidatore Alba Menghini (professionista diversa dall'OCC).

p.q.m.

I. *Dichiara aperta ex art. 270.1. CCII la liquidazione controllata dei beni* di



II. Nomina degli organi della procedura

1. nomina il giudice delegato Riccardo Ionta;
2. nomina il liquidatore **Alba Menghini**

III. Ordine di deposito al debitore

Ordina al debitore il deposito **entro sette giorni** dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

III. Assegnazione del termine ai terzi e ai creditori per le domande

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

IV. Ordine al ricorrente e ai terzi di consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Ordina al ricorrente e ai terzi di consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Sono esclusi dall'ordine l'appartamento in [] e l'Auto Opel Insignia targata [] per cui i debitori sono autorizzati all'utilizzo fino a quando non sarà necessario liberare i beni in ragione della vendita.

V. Art. 270.5 CCII e 142 CCII

La sentenza che dichiara aperta la liquidazione **priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.**

VI. Limiti ex 268.4.b CCIII

In considerazione della formulazione letterale dell'art. 268.4.b CCIII, è rimessa al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia. **A tal riguardo è fissata l'udienza del 3 aprile 2025 ore 10.15 dinanzi al Giudice delegato**



Adempimenti per il liquidatore

1. Deposito entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione ex artt. 35 comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3. Inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

4. Trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o beni mobili registrati,

5. Aggiornamento - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

6. Formazione e deposito dell'inventario dei beni del debitore entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

7. Programma di liquidazione

Redazione e deposito del programma di liquidazione - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata - di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. **Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura:**

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il programma dovrà esser così redatto:

- a. una premessa contenente l'indicazione degli adempimenti del liquidatore indicati ai punti da 1 a 6 con le relative date.
- b. suddiviso in sezioni separate per i beni immobili, altri beni e per la riscossione dei crediti da indicare specificatamente con il relativo valore;
- c. in ciascuna delle sezioni sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;



d. la indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Si invita altresì ad indicare se non vi sono azioni giudiziali prospettate.

e. gli esiti delle liquidazioni già compiute ovvero l'assenza di liquidazioni

f. l'indicazione dell'intenzione di rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.

g. l'indicazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

h. Le condizioni che possono assicurare la ragionevole durata della procedura prospettata.

8. Stato Passivo

Formazione del progetto di stato passivo entro 45 giorni alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione - comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.

Si invita il liquidatore a indicare nel progetto di stato passivo:

a) una premessa contenente l'indicazione degli adempimenti del liquidatore indicati ai punti da 1 a 6 con le relative date

b) a considerare quanto chiarito in motivazione in merito alla collocazione dei crediti degli advisors

Comunicazione del progetto di stato passivo agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda (in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico).

La comunicazione deve esser accompagnata dall'avviso che:

-entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2;

- entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;

Deposito nel fascicolo informatico e comunicazione agli interessati dello stato passivo nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ex art. 273.2 CCII.

La comunicazione deve contenere l'avviso che le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133 CCII.

9. Rapporto con le procedure esecutive in corso. Si rimanda a quanto indicato al punto VIII della motivazione.



10. Deposito in cancelleria della relazione semestrale (entro il 30/6 e il 30/12) di ogni anno di esecuzione del programma di liquidazione

La relazione deve contenere:

- a) il riepilogativo delle attività svolte
- b) il conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
- c) l'indicazione del rispetto del programma di liquidazione con se specifico riferimento ai tempi e, ove risultino discostamenti o ritardi, indicarne le ragioni
- d) l'indicazione sulla condotta del debitore: se ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- e) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori

11. Presentazione del rendiconto finale della gestione una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, previa comunicazione dello stesso ai creditori e al debitore.

12. Richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI.

Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202. Con il decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

13. Ripartizione dell'attivo.

Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.



Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.

14. Richiesta del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

15. Deposito di una relazione dettagliata nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.

16. Istanza per l'autorizzazione al pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.

Camera di consiglio del 21.02.2025

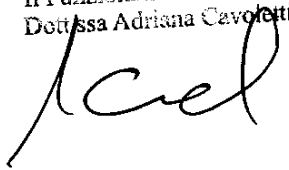
Presidente Luigi Cirillo

Giudice relatore Riccardo Ionta

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 26 FEB. 2025

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI

Ascoli Piceno, 26 FEB. 2025

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

